

ORIGINALE



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO**

Il Giudice designato, dr. Andrea De Magistris ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa di primo grado iscritta al n° 27064/07 R.G. e vertente

TRA

INTESA SANPAOLO Spa in persona del legale rappresentante con sede legale in Torino piazza S. Carlo n. 156 rappresentata e difesa dall'Avv. Prof. Valerio Tavormina e dall'Avv. Teresa Besostri Grimaldi ed elettivamente domiciliata in Torino via della Consolata n. 4 per delega in calce all'atto di citazione.

Attore

E

LIBERO ASSOCIAZIONE SINDACALE aderente alla FALCRI, corrente in Venezia-Mestre via della Montagnola n. 37, in persona del segretario responsabile della Associazione legale rappresentante pro tempore sig Paolo Lazzaretto e rappresentata e difesa dagli Avv.ti Gabriele Dalla Santa e Sandra Crippa e presso lo studio di quest'ultima elettivamente domiciliata in Torino via Paolini n. 14 per delega in calce all'atto di citazione notificato.

Convenuto

all'udienza del 16.9.2009 la causa è stata tenuta a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

PER PARTE ATTRICE

Come da foglio allegato a verbale di udienza del 16.9.2009.

PER PARTE CONVENUTA CARDELLI

Come da foglio allegato a verbale di udienza del 16.9.2009.

1309/X
Fasc. N° 27064/07
Cron. N° 4014 JA
Rep. N° 2200 JA

25 FEB. 2010

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato in data 2.10.2007 parte attrice chiedeva accertarsi la responsabilità di "Libero associazione sindacale" in ordine alla diffamazione commessa a mezzo stampa relativa a tre volantini stampati e divulgati nell'agosto-settembre 2007 e conseguentemente chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e morali patita da essa attrice.

In particolare deduceva che con il volantino n. 46 del 16 agosto 2007 in una polemica riguardante il ruolo di gestori di small business la convenuta avrebbe sostenuto l'impossibilità per tali figure non aventi la qualifica di quadri "di assumersi qualsivoglia responsabilità come proponente di affidamenti" affermando falsamente che sarebbe la normativa Carive ad escludere che tali dipendenti potessero assumere la veste di proponenti la concessione del credito. E ancora sempre nell'ambito dello stesso volantino ed in ordine alla medesima polemica con l'azienda si descrivevano "colleghi sopraffatti dalle continue pressioni di referenti e direttori" i quali starebbero spingendo "ad operare fuori normativa costituendo così un atto gravissimo" che potrebbe "oltretutto far sospettare di accordi ed inciuci con i clienti... se qualcuno istiga ad uscire dalla normativa è una persona bisognosa di cure!!!".

Nel volantino n. 49 del 29 agosto 2007 poi, si ribadivano le falsità sui gestori di small business i cui compiti non includerebbero la proposta del credito in quanto non potrebbero mai "impegnare la banca" e si definiscono i dirigenti Carive "servi zelanti dei signori delle stock option maestri nell'arte di illudere ed eludere" e ancora si parla di "melma in cui ci troviamo a lavorare" e si afferma che "ormai anche in Carive si respira l'atmosfera mefitica tipica di Intesa".

Infine nel volantino n. 50 si fa riferimento alla comunicazione effettuata dalle dirigenze di Carive e Cariparo, banca appartenente al gruppo Intesa Sanpaolo, insinuando macchinazioni affermando che tale comunicazione è avvenuta "stranamente con lettere identiche" e si altera il significato dell'inciso "redigere proposte", utilizzato dall'azienda nell'ambito della polemica relativa al ruolo dei gestori di small business ed alle loro competenze, con l'interpretazione "compilare le proposte evidentemente



avanzate da altri", con ciò distorcendo il significato stesso della comunicazione aziendale.

Tutto questo dedotto in fatto, e dopo argomentazione in diritto, la banca attrice chiedeva accertarsi la responsabilità della convenuta nella stampa e diffusione dei volantini indicati in quanto integrante diffamazione aggravata e comunque illecito civile e per l'effetto condannarsi la convenuta, quale responsabile in solido, al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti da Intesa Sanpaolo spa, che quantificava in euro 100.000, e ordinare la pubblicazione a cura e spese della soccombente dell'emananda sentenza sui principali quotidiani nazionali.

Si costituiva in giudizio la Libero Associazione sindacale contestando le pretese avversarie e chiedendone il rigetto.

In via preliminare eccepiva l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torino per essere competente il Tribunale di Venezia in quanto l'associazione sindacale convenuta ha sede in Venezia - Mestre e in quel luogo erano stati stampati ed esposti i volantini.

Sempre in via preliminare eccepiva l'incompetenza funzionale del Giudice ordinario per essere competente il Giudice del Lavoro in quanto il fatto illecito dedotto in giudizio sarebbe riferibile al rapporto di lavoro e chiedeva, pertanto, la rimessione della causa dinnanzi al Giudice del Lavoro di Venezia.

Ancora in via preliminare eccepiva la nullità della citazione nella parte in cui l'attore chiedeva la condanna in via solidale del convenuto con persone ignote che si riservava di individuare.

Infine, ma sempre in via preliminare, eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Intesa Sanpaolo in quanto questa non era la destinataria dei volantini contestati, che avevano ad oggetto le polemiche relative al ruolo ed alla responsabilità degli impiegati, gestori small business e dipendenti di Carive e non, invece, di Intesa Sanpaolo e che erano stati diffusi presso alcuni dipendenti di Carive e non di Intesa.

Sempre in ordine al difetto di legittimazione attiva eccepiva l'insussistenza del danno, così come prospettato dall'attore, per difetto di



lesione da falsità nei confronti di un soggetto terzo estraneo al rapporto datore di lavoro- sindacato.

Nel merito contestava la sussistenza della diffamazione e chiedeva pertanto il rigetto della domanda.

In via riconvenzionale chiedeva condannarsi la parte attrice al risarcimento dei danni morali e patrimoniali subiti in conseguenza dell'indebita attribuzione di comportamenti falsi e diffamatori e per l'attività antisindacale che questa condotta rappresentava.

In via preliminare occorre rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale per avere parte convenuta, seppure tempestivamente con la comparsa di costituzione e risposta, sollevato la questione di incompetenza territoriale in modo parziale non avendo essa contestato tutti i criteri di collegamento di cui agli artt. 18 e seg. c.p.c.

Infatti, solo con la memoria autorizzata del 10.4.2008, e quindi tardivamente, il convenuto ha contestato il diverso criterio di cui all'art. 20 c.p.c. il quale individua, come competente, il giudice del luogo ove l'obbligazione deve eseguirsi (che nel caso di specie essendo l'obbligazione dedotta una obbligazione di valore e quindi un'obbligazione *querable* deve essere eseguita al domicilio del debitore). Ne consegue che in mancanza di una tempestiva e completa contestazione l'eccezione di incompetenza del giudice adito deve ritenersi come non proposta e pertanto deve ritenersi definitivamente radicata la competenza di questo giudice (in questo senso da ultimo Cass. n. 24903/2005).

Analogamente infondata è la questione relativa alla incompetenza funzionale di questo giudicante per essere, invece, competente la sezione lavoro del Tribunale di Venezia quale giudice del rapporto di lavoro dedotto in giudizio.

In verità, vertendo la controversia in materia di responsabilità extracontrattuale, il rapporto dedotto in giudizio trova la sua fonte non in un contratto, come vorrebbe parte convenuta, ma in un fatto illecito e pertanto è esclusa l'operatività del disposto di cui all'art. 409 c.p.c. relativo alle controversie individuali di lavoro.

Infine deve essere esaminata la questione relativa al difetto di legittimazione attiva di Intesa Sanpaolo spa.

Trattandosi di legittimazione attiva la questione, ancorchè qualificata come preliminare, attiene al merito della decisione in quanto riguarda la titolarità del rapporto giuridico dedotto in giudizio.

Parte convenuta eccepisce che Intesa Sanpaolo spa, società capogruppo, non sia legittimata a proporre l'azione di risarcimento, in quanto non era la destinataria dei volantini contestati ed aventi ad oggetto polemiche relative al ruolo ed alla responsabilità degli impiegati, gestori small business e dipendenti di Carive.

Inoltre afferma che detti volantini erano stati diffusi presso alcuni dipendenti di Carive e non di Intesa Sanpaolo.

Sempre in ordine alla questione della legittimazione attiva di Intesa Sanpaolo eccepisce l'insussistenza del danno, così come prospettato dall'attore, per difetto di lesione da falsità nei confronti di un soggetto terzo estraneo al rapporto datore di lavoro- sindacato.

Per verificare se sussista la legittimazione attiva dell'attore occorre prendere le mosse dalla prospettazione che, dei fatti, fornisce la stessa attrice Intesa Sanpaolo.

Con la narrativa dell'atto di citazione l'attrice introduce elementi del tutto estranei alla propria sfera giuridica lamentando la lesione del bene onore e reputazione ma facendo riferimento ad alcuni passaggi dei volantini emessi e diffusi dalla convenuta in cui non si fa cenno alla società Intesa Sanpaolo spa né ai suoi organi amministrativi e di controllo.

Ed infatti alcun riferimento alla capogruppo è fatto nei volantini nn. 46 e 50 ove la questione sindacale è trattata con terminologia anche "forte" ma volta all'indirizzo dei vertici della Carive e, nel volantino 50, anche della Cariparo. Trattandosi di affermazioni rivolte nei confronti di soggetti giuridici diversi dall'attrice deve ritenersi che, imitativamente alle affermazioni contestate dall'attrice e contenute in questi due volantini, difetta la legittimazione attiva in capo a parte attrice.

Diversa, invece, la portata dell'affermazione censurata da Intesa Sanpaolo nell'atto introduttivo e contenuta nel volantino n. 49 del 29.8.2007: "ormai anche in Carive si respira l'atmosfera mefitica tipica di Intesa".

Qui è evidente che il soggetto nei cui confronti è indirizzata l'affermazione contestata sia la società attrice che pertanto è titolare della legittimazione ad agire in giudizio per il risarcimento del danno.

Infine non ha pregio la eccezione di nullità della citazione per essere la domanda di risarcimento rivolta nei confronti del responsabile solidale e non nei confronti di tutti i responsabili (gli autori del volantino) in quanto tra debitori solidali non vi è litisconsorzio necessario (Cass. n. 14844/07).

Nel merito invece la domanda di parte attrice va rigettata.

La questione, prettamente giuslavoristica, si inserisce nell'ambito di una vertenza sindacale portata avanti dall'associazione convenuta nell'ambito delle banche Carive e Cariparo e volta ad ottenere l'inquadramento superiore di quadro direttivo per i c.d. "gestori di small business".

Al di là della questione relativa alla configurabilità della diffamazione a mezzo stampa nell'ambito di attività sindacale realizzata a mezzo di volantini in relazione alla quale non sussistono dubbi (vedi Cass. n. 13089/2007 e n. 7091/2001), la valutazione che deve fare questo giudice per affermare la responsabilità del convenuto è quella della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi della diffamazione.

Inoltre, a contrario, si dovrà verificare se a scriminare eventualmente il fatto illecito accertato, ricorrano i requisiti della continenza e della pertinenza al fine di affermare il corretto esercizio del diritto di critica.

Infatti nel esaminare l'esercizio del diritto di critica "la valutazione della continenza non può essere condotta sulla base di criteri solo formali, richiedendosi invece, un bilanciamento dell'interesse individuale alla reputazione con quello alla libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantita; bilanciamento ravvisabile nella pertinenza della critica all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma di quell'interpretazione del fatto che costituisce, assieme

alla continenza, il requisito per l'esimente dell'esercizio del diritto di critica" (Cass. n. 25/09).

La frase oggetto di contestazione, l'unica che rileva per quanto sin qui detto, è inserita in un quadro di conflitto sindacale con la dirigenza della banca per l'interpretazione che la stessa ha dato del CCNL di categoria ed in particolare delle declaratorie degli inquadramenti in relazione alla qualifica di gestore di small business.

E' pacifico che ricorrano, nella pubblicazione del volantino n.49 e negli argomenti in esso contenuti, i requisiti per ritenere sussistente l'esimente del diritto di critica. Infatti per quanto forte sia il linguaggio usato dall'autore del volantino, tuttavia deve ritenersi che, nell'ambito della contrapposizione sindacale l'utilizzo di un lessico pungente ed incisivo, trovi più ampi spazi di legittimità sicchè l'indagine circa il contenuto diffamatorio trova l'ostacolo insuperabile dell'art. 21 cost. Il bilanciamento che il giudice è chiamato a svolgere riguarda l'equilibrio tra la lesione dell'altrui reputazione e l'interesse, in questo caso degli aderenti al sindacato, a vedere pubblicata anche un'opinione forte il cui contenuto non è gratuito ma si fonda su di una interpretazione possibile della normativa in materia.

Pertanto l'affermazione "ormai anche in Carive si respira l'atmosfera mefitica tipica di Intesa" deve essere inquadrata in questa contrapposizione tra sindacato ed azienda e l'utilizzo del termine "aria mefitica", cioè fetida, asfissiante esclude una portata diffamatoria per la società attrice e questo sia perché il ricorso all'immagine metaforica rende irrilevante l'indagine circa la verità di quanto affermato (è evidente a qualunque lettore che in Intesa Sanpaolo l'aria non sia irrespirabile) sia perché il contenuto del volantino contestato, in cui è inserito l'inciso di cui sopra, propone una lettura delle declaratorie del CCNL non arbitraria e comunque di interesse per gli aderenti all'associazione sindacale e più in generale per i lavoratori cui era indirizzato.

Per questi motivi la domanda di parte attrice deve essere rigettata.

Analogamente non merita accoglimento la domanda riconvenzionale di parte convenuta.

La richiesta di risarcimento danni della associazione convenuta è infatti formulata richiamando, da un lato, la indebita attribuzione di comportamenti falsi e diffamatori, dall'altro, la condotta antisindacale del datore di lavoro.

È evidente che la prima parte della domanda, quella relativa alla richiesta di risarcimento del danno per il lamentato contenuto diffamatorio dell'atto introduttivo del presente giudizio non può che andare respinta trattandosi di una attività, quella esercitata da parte attrice con l'atto di citazione, che configura l'esercizio del diritto di agire in giudizio per far valere le proprie ragioni ed il vaglio delle domande proposte rappresenta proprio l'oggetto del presente giudizio.

La seconda parte della domanda, quella che riguarda la presunta attività antisindacale di Intesa Sanpaolo si scontra, invece, con le stesse allegazioni difensive di parte convenuta la quale ha eccepito, in relazione alla domanda attorea, il difetto di legittimazione attiva di Intesa Sanpaolo per non essere la società attrice il datore di lavoro e di conseguenza neppure il legittimato passivo ex art. 28 stat. lav. ma di essere a capo del gruppo di società nel quale è inserita la Carive, la quale è unica legittimata passiva rispetto alla domanda riconvenzionale.

Per queste ragioni ed in particolare per l'infondatezza di tutte le domande proposte nel presente giudizio, vanno rigettate altresì le richieste istruttorie proposte in via subordinata da entrambe le parti.

Le spese del giudizio sono compensate tra le parti quale conseguenza della reciproca soccombenza.

PQM

Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
rigetta la domanda di parte attrice;
rigetta le questioni preliminari sollevate da parte convenuta;
rigetta la domanda riconvenzionale di parte convenuta;
compensa tra le parti le spese del giudizio;

Torino 5.2.2010

IL CANCELLIERE
Dott. ALFONSO DE MARIA

Il giudice
Andrea De Magistris

NOTA CONSEGNA
P. 10/10
10/10

TRIBUNALE DI TORINO